



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/LGS/adv

Roma, 16 maggio 2025

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Campobasso**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 24/2025 – Compatibilità tra incarico conferito ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e l'esercizio della professione di dottore commercialista – Applicabilità dell'art. 1, comma 56, della Legge 662/1996.*

Con il quesito pervenuto lo scorso 27 febbraio l'Ordine chiede se l'incarico di istruttore direttivo contabile e responsabile del servizio, funzionario con elevata qualificazione, aree programmazione e bilancio, contabilità, tributi, provveditorato ed economato di un Comune, conferito dal Sindaco ai sensi dell'art. 110, co. 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 mediante contratto di lavoro dipendente, di durata a tempo determinato non superiore al mandato elettorale, abbia o meno natura di pubblico impiego e quindi se soggiaccia alle regole sulla incompatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista, e se ad esso si applichino le eccezioni previste dall'art. 1, co. 56, della Legge 23.12.1996, n. 662, nel caso l'incarico sia svolto con contratto part-time non superiore al 50%.

Innanzitutto, occorre premettere che il servizio di risposta ai quesiti Pronto Ordini non è volto a risolvere specifiche questioni concrete, rimesse all'autonoma ed esclusiva valutazione degli Ordini, ma finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale. Pertanto, in riferimento alla fattispecie evidenziata, si forniranno di seguito alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.

Tanto premesso, si osserva che, in tema di incompatibilità, l'ordinamento professionale vieta l'iscrizione nell'Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione (art. 4, co. 3, D.lgs. n. 139/2005).

Si evidenzia altresì che:

- ai sensi dell'art. 110, co. 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il Sindaco può conferire incarichi di elevata specializzazione a tempo determinato, mediante contratto di lavoro dipendente;
- tali incarichi, ancorché temporanei e fiduciari, rientrano a pieno titolo nel novero del pubblico impiego, come confermato da consolidata giurisprudenza amministrativa e contabile (tra le più recenti Consiglio di Stato, sez. V, 09.09.2024, n. 7497; Cass., Sez. Lav., 04.04.2024, n. 12837);
- ai sensi dell'art. 53, co. 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, l'esercizio di attività libero-professionali da parte dei dipendenti pubblici è soggetto a specifici limiti e, in via generale, incompatibile con il pubblico impiego;
- l'art. 1, co. 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, introduce una deroga espressa, stabilendo la compatibilità dell'attività libero-professionale per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%;
- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 324 del 3 novembre 2020, ha ribadito la legittimità della differenziazione normativa tra lavoro a tempo parziale superiore e inferiore al 50%, confermando che, in presenza di un part-time  $\leq 50\%$ , l'esercizio della libera professione può ritenersi compatibile, in assenza di conflitti di interesse e con rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore.

L'incarico di istruttore direttivo contabile e responsabile del servizio, funzionario con elevata qualificazione nelle aree programmazione e bilancio, contabilità, tributi, provveditorato ed economato, conferito da un Comune ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000, mediante contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, assume quindi natura di pubblico impiego.

In via generale, tale incarico risulta incompatibile con l'esercizio della professione di dottore commercialista ai sensi delle disposizioni sopra richiamate. Tuttavia, qualora il contratto venga stipulato con un orario part-time non superiore al 50%, trova applicazione la deroga prevista dall'art. 1, comma 56, della Legge 662/1996, che consente l'esercizio della libera professione purché non sussistano situazioni di conflitto di interessi o interferenze tra attività professionale e funzioni svolte presso l'ente.

Resta fermo l'obbligo, in ogni caso, di astenersi da incarichi o consulenze professionali che coinvolgano l'ente di appartenenza o che possano porsi in contrasto con i doveri di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Pertanto, l'incarico di cui trattasi è compatibile con l'esercizio della professione di dottore commercialista, limitatamente al caso in cui il contratto sia part-time fino al 50% e in assenza di specifiche situazioni di conflitto di interessi.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente  
Elbano de Nuccio